COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1969

relativa alla proroga della decisione dell'Alta Autorità n. 1/64 che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato

(69/501/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 5, 8, 60, paragrafo 2, 64 e 95, commi 1 e 2,

vista la decisione dell'Alta Autorità n. 1/64, del 15 gennaio 1964 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pag. 97/64), che vieta l'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato, prorogata con le decisioni n. 21/64 dell'Alta Autorità del 10 dicembre 1964 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 211 del 18 dicembre 1964, pag. 3602/64), n. 16/65 dell'Alta Autorità del 15 dicembre 1965 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 212 del 16 dicembre 1965, pag. 3155/65), n. 30/66 dell'Alta Autorità del 16 dicembre 1966 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 238 del 24 dicembre 1966, pag. 4030/66), n. 35/67 della Commissione del 21 dicembre 1967 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 318 del 29 dicembre 1967, pag. 8) e n. 2178/68/CECA della Commissione del 27 dicembre 1968 (*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 315 del 31 dicembre 1968, pag. 2);

vista la decisione dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, del 15 dicembre 1969, che fissa i contingenti d'importazione di prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi e territori a commercio di Stato per il 1970;

considerando che in virtù della decisione n. 1/64, la cui validità scade il 31 dicembre 1969, è stato vietato alle imprese della Comunità di allineare, nelle transazioni relative ai prodotti siderurgici e alla ghisa, le proprie offerte su prezzi e condizioni di vendita per prodotti siderurgici e di ghisa provenienti da paesi o territori a commercio di Stato;

considerando che le principali circostanze economiche e le ragioni giuridiche che hanno giustificato la decisione n. 1/64 persistono tutt'ora; che l'esperienza ha confermato che il divieto di allineamento istituito da tale decisione costituisce, con il contingentamento delle importazioni di prodotti siderurgici e di ghisa da paesi o territori a commercio di Stato, un mezzo adeguato e necessario per ovviare al deterioramento dei prezzi nel mercato comune;

considerando che i governi degli Stati membri hanno deciso di applicare dei contingenti alle importazioni anche per il 1970; che è pertanto necessario per gli stessi motivi della decisione n. 1/64 mantenere in vigore il divieto di allineamento per il 1970;

previa consultazione del Comitato consultativo e su parere conforme all'unanimità del Consiglio,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione dell'Alta Autorità n. 1/64 del 15 gennaio 1964 è prorogata fino al 31 dicembre 1970.

Articolo 2

La presente decisione entrerà in vigore il 1° gennaio 1970 e sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addí 22 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY